



Azienda Regionale
per il Diritto agli Studi Superiori

GUIDA ISEE

a.a. 2024/2025

SOMMARIO

Premessa	pag. 3
Raccomandazioni (È importante sapere che)	pag. 3
1. Che cosa sono l'ISEE e la DSU (Dichiarazione sostitutiva unica)	pag. 3
2. Chi deve richiedere il calcolo dell'ISEE	pag. 6
3. Quali dati servono per il calcolo dell'ISEE	pag. 6
3.1 Qual è il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell'ISEE	pag. 8
3.2 Il reddito e il calcolo dell'ISR (Indicatore della Situazione Reddittuale)	pag. 12
3.3 Il patrimonio e il calcolo dell'ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale)	pag. 14
4. Come si richiede il calcolo dell'ISEE	pag. 17
4.1 La DSU NON precompilata: come funziona	pag. 17
4.2 La DSU precompilata: come funziona	pag. 17
5. L'ISEE corrente	pag. 21
6. Omissioni o difformità (ANNOTAZIONI)	pag. 24
7. Controlli	pag. 24
8. Appendice	pag. 25

Premessa

La Guida ISEE 2024/2025 contiene le principali informazioni sull'Attestazione ISEE necessaria agli studenti delle Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma o degli Istituti AFAM dell'Emilia-Romagna, che intendono richiedere per l'a.a. 2024/2025 i benefici per il diritto allo studio universitario in ambito regionale.

Raccomandazioni - È importante sapere che:

⇒ **Per accedere ai benefici per il diritto allo studio universitario - a.a. 2024/2025 - occorre l'Attestazione ISEE 2024 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE Università).**

⇒ **Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) e Attestazioni ISEE 2024 sottoscritte a partire dall'01/01/2024 sono valide fino al 31/12/2024.**

⇒ **I dati sui redditi e sui patrimoni utilizzati per la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e l'Attestazione ISEE sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno solare precedente (quindi il 2022 per le Attestazioni ISEE 2024).**

⇒ E' possibile richiedere il calcolo di un **ISEE CORRENTE** in presenza di rilevanti variazioni del reddito o del patrimonio di almeno un componente del nucleo ovvero a seguito di eventi avversi, laddove tali redditi e patrimoni non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. L'ISEE Corrente **consiste in un ISEE aggiornato ai redditi e trattamenti degli ultimi dodici mesi** (o due mesi - da rapportare all'intero anno - in caso di interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per il quale sia intervenuta la perdita, sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa) **o ai patrimoni dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU.**

Prima di richiedere il calcolo dell'ISEE CORRENTE deve essere già essere stata sottoscritta l'Attestazione ISEE 2024 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Per le situazioni specifiche che consentono di ricorrere all'ISEE corrente, consultare il paragrafo dedicato 4.3 L'ISEE CORRENTE.

⇒ Nel **Portale Unico ISEE** <https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee> sono consultabili guide, tutorial e simulazioni degli indicatori e si può accedere alla **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) PRECOMPILATA**. Per approfondimenti, consultare il paragrafo dedicato 4.2 DSU PRECOMPILATA.

1. CHE COSA SONO L'ISEE E LA DSU (Dichiarazione sostitutiva unica)

L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, necessario per l'accesso alle prestazioni sociali erogate in base alla situazione economica familiare.

L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta:

- a) **prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE Università);**
- b) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
- c) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi.

L'ISEE SI CALCOLA rapportando l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) al parametro della scala di equivalenza, applicato al nucleo familiare in relazione al numero dei componenti e alle eventuali maggiorazioni che rendono il calcolo più vantaggioso:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISE}}{\text{Parametro scala di equivalenza}}$$

L'Indicatore della Situazione Economica (ISE) si ottiene sommando all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) il 20% dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) del nucleo familiare:

$$\text{ISE} = \text{ISR} + 20\% \text{ ISP}$$

L'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) è pari al totale dei redditi, incluso il reddito figurativo delle attività finanziarie, meno le detrazioni e franchigie:

$$\text{ISR} = (\text{totale redditi} + \text{reddito figurativo delle attività finanziarie}) - \text{detrazioni e franchigie}$$

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e mobiliare, al netto delle rispettive detrazioni e franchigie:

$$\text{ISP} = (\text{totale patrimonio immobiliare} - \text{detrazioni e franchigie}) + (\text{totale patrimonio mobiliare} - \text{detrazioni e franchigie}).$$

$$\text{ISPE} = \frac{\text{ISP}}{\text{Parametro scala di equivalenza}}$$

SCALA DI EQUIVALENZA =	N componenti	Parametro
	1	1
	2	1.57
	3	2.04
	4	2.46
	5	2.85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi

dichiarati;

c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e) del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014.

d) 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente:

e) 1 qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a sé stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6.

Ai fini del calcolo di tali valori, è prima necessario compilare la **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**, documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. La DSU si struttura su più Moduli (Modelli Base – MB, moduli aggiuntivi qualora ai fini del calcolo ISEE rilevino le componenti aggiuntive, moduli sostitutivi in caso di richiesta di ISEE corrente e moduli integrativi per il rilascio di un'attestazione provvisoria, trascorsi 10 giorni dalla data di presentazione della DSU; in caso di inesattezze rilevate nei dati non autodichiarati; per autocertificare i redditi in casi particolari).

Nel Modello Base (Modulo MB.1) sono autodichiarate le informazioni relative alla composizione del nucleo familiare e alla casa di abitazione del nucleo.

Nel Foglio Componente (Modulo FC.1), relativo a ogni componente del nucleo, vanno indicati i dati anagrafici e le informazioni reddituali e patrimoniali.

Nel caso di richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario è necessario compilare il modello MB.2 - QUADRO C – PRESTAZIONI UNIVERSITARIE per ogni studente universitario presente nel nucleo.

Si ricorda che, ai sensi della disciplina vigente, **lo studente universitario non convivente con i genitori e che non ha i requisiti di autonomia, non può essere considerato indipendente e viene "attratto", solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo della famiglia d'origine.**

Pertanto in questo caso l'ISEE Università deve integrare le informazioni dello studente con i dati dei componenti del nucleo dei suoi genitori con relativi redditi e patrimoni.

In particolare:

a) se i due genitori sono coniugati o conviventi tra loro (o in caso di genitore vedovo) si deve indicare nell'ultima riga del quadro C (modulo MB.2, quadro C Prestazioni Universitarie – vedi fac simile in fondo alla Guida) il codice fiscale di uno dei due genitori e gli estremi della DSU del genitore. Se non esiste la DSU dei genitori è necessario che venga presentata una DSU relativa al nucleo dei genitori, altrimenti l'ISEE Università non potrà essere rilasciato;

b) se i due genitori non sono coniugati tra loro né tra loro conviventi si deve preliminarmente

individuare uno dei due genitori come genitore di riferimento e riportare nell'ultima riga del Quadro C (modulo MB.2, quadro C Prestazioni Universitarie – vedi fac simile in fondo alla Guida) il relativo codice fiscale. Inoltre, deve indicare gli estremi della DSU di tale genitore. Se non esiste la DSU del genitore di riferimento è necessario che venga presentata una DSU da parte di tale genitore. Occorre inoltre compilare il Quadro D riportando i dati del genitore non indicato nell'ultima riga.

Per approfondire i requisiti di autonomia dello studente universitario non convivente con i genitori, consultare il paragrafo 3.1 ed in particolare la parte sul **Nucleo di riferimento in caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario**.

2. CHI DEVE RICHIEDERE IL CALCOLO DELL'ISEE

L'attestazione **ISEE valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario** va richiesta nel caso di:

→ studente residente in Italia, titolare di redditi e/o patrimoni in Italia e/o con nucleo familiare residente in Italia e/o titolare di redditi e/o patrimoni in Italia. Pertanto, anche lo studente straniero residente in Italia titolare di redditi e/o patrimoni propri e/o del nucleo familiare in Italia, deve sottoscrivere un'attestazione ISEE (se non indipendente e con il nucleo familiare residente all'estero, oltre all'Attestazione ISEE deve presentare anche la documentazione dei dati economico- patrimoniali della famiglia di origine).

→ studente titolare di permesso di soggiorno per protezione internazionale o complementare o temporanea o per apolidia, poiché, ai fini della valutazione delle condizioni economico-patrimoniali, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

3. QUALI DATI SERVONO PER IL CALCOLO DELL'ISEE

Le informazioni contenute nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) necessarie per il calcolo dell'ISEE sono in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS e sono in parte autodichiarate.

1. Sono ordinariamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi a:

- Reddito complessivo ai fini IRPEF (riferito al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, quindi il reddito percepito nel 2022), di cui: reddito da lavoro dipendente, reddito da pensione, reddito agrario e, in particolari casi, reddito assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;

- Spese per le quali spetta la detrazione di imposta o la deduzione dal reddito complessivo, inserite nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente a quello della presentazione della DSU (nel 2024 indicare le spese dichiarate nel 2022 e quindi sostenute nel 2022);

2. Sono ordinariamente acquisiti da INPS i dati relativi a:

- trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF ed erogati direttamente da INPS: es. carta acquisti, assegno per il nucleo familiare. Tali trattamenti sono riferiti al secondo anno solare precedente a quello della presentazione della DSU (nel 2024 indicare i trattamenti percepiti nel 2022).

3. Sono da autodichiarare (se non presenti negli archivi di INPS e dell'Agenzia delle Entrate):

- i dati anagrafici relativi alla composizione del nucleo familiare (rilevati alla data di presentazione della DSU);
 - eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive nonché le informazioni ad essi riferite;
- i dati relativi alla condizione di disabilità e/o non autosufficienza;
- i dati relativi alla casa di abitazione (se di proprietà o in locazione o altro), rilevati alla data di presentazione della DSU;
- il valore del canone di locazione annuo;
- i dati relativi al patrimonio mobiliare (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli e obbligazioni, etc...): saldo contabile attivo al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2022 per le DSU 2024) e valore della giacenza media annua del 2022;
- i dati relativi al patrimonio immobiliare (fabbricati compresa la casa di abitazione di proprietà, terreni edificabili, terreni agricoli), rilevati al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2022);
- il capitale residuo del mutuo per l'acquisto o la costruzione di immobili al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU;
- Il reddito complessivo limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché le componenti reddituali limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
- i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, i redditi esenti da imposta, i proventi agrari da dichiarazione IRAP, i redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina IMU, non indicati nel reddito complessivo, i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati da INPS, ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità; i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente all'estero; reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dai residenti all'estero (iscritti all'AIRE) nel paese di residenza; i redditi da lavoro o fondiari prodotti all'estero non locati, soggetti alla disciplina dell'IVIE (riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, quindi al 2022);
- gli assegni periodici percepiti e corrisposti per il mantenimento dei figli (riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, quindi al 2022);
- gli autoveicoli e altri beni durevoli posseduti alla data di presentazione della DSU.

3.1. Qual è il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell'ISEE

(rif. art. 3 – art- 7 - art. 8 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)

Il nucleo familiare del richiedente è costituito di norma dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini ISEE nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafiche dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini ISEE nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica **costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:**

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; non basta, cioè che vi sia una separazione di fatto, ma è sempre necessaria l'esistenza di un provvedimento del giudice;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473 bis 22 del codice di procedura civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare per condotta pregiudizievole al figlio;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- f) **quando uno dei coniugi è inserito nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.** La condizione deve essere verificabile sulla base di un provvedimento della autorità competente.

Se non sussiste nessuno dei suddetti casi, i coniugi con diversa residenza vanno sempre indicati nella medesima dichiarazione.

I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, anche nel caso in cui siano autorizzati a risiedere nella medesima abitazione. Essi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell'ipotesi in cui

risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze o che si verifichi il caso di cui alla precedente lettera f).

Le regole dei coniugi, ai sensi della normativa vigente (legge 20 maggio 2016, n. 76), si applicano ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Per il figlio minore con coniugato (caso possibile per i minori di anni 18 che abbiano compiuto i 16 anni) si applicano le regole dei coniugi.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e/o non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato. I figli maggiorenni sono considerati a carico IRPEF dei genitori se hanno redditi non superiori alla soglia di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, riportata nel Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917 art.12, comma 2). Tale limite è elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni (legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Il reddito da prendere in considerazione per determinare se il figlio maggiorenne sia a carico o meno dei genitori è quello relativo all'anno di riferimento dei redditi riportati nella DSU (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU; quindi per le DSU presentate nel 2024 l'anno di riferimento è il 2022).

Attenzione: per il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, in caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, valgono in ogni caso le regole di composizione del nucleo familiare previste dall'art. 8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, riportate di seguito.

I componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre nucleo familiare a sé. La condizione deve essere verificabile sulla base di un provvedimento della autorità competente.

Il soggetto che si trova in **convivenza anagrafica** ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 1989, n. 223 (soggetto che risiede stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione), è considerato nucleo familiare a sé stante, a meno che non sia coniugato, perché in quel caso fa parte del nucleo familiare del coniuge, alle condizioni definite sopra. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con

cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto in caso di affidamento. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenni, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Ai neo maggiorenni che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell'autorità giudiziaria, per essere stati collocati in struttura residenziale per minorenni ovvero in affidamento etero familiare, si applica quanto previsto per i figli maggiorenni non conviventi, fatta salva la possibilità di costituire un nucleo a sé, qualora il ragazzo/ragazza ritenga il rientro in famiglia non compatibile con il suo percorso di vita.

A tal fine è sufficiente il provvedimento di allontanamento adottato dall'Autorità competente durante la minore età e non risulta necessaria altra documentazione attestante l'estraneità in termini di rapporti affettivi e/o economici. Resta fermo che il maggiorenne non coniugato in convivenza anagrafica fa nucleo a sé.

Nota bene: esclusivamente per lo studente italiano residente all'estero, nel caso di richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario, è possibile indicare, nei campi relativi alla residenza, i dati del domicilio in Italia.

Il nucleo familiare di riferimento in caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario:

1. in presenza di genitori conviventi con lo studente che ne fa richiesta, l'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario e l'ISEE ORDINARIO di norma coincidono. In questo caso l'Attestazione ISEE deve specificare che l'ISEE ORDINARIO si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di: codice fiscale dello studente interessato;
2. in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti di autonomia che identificano la condizione di studente indipendente:
 - a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima;
 - b) redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati, e/o da lavoro autonomo fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9.000 euro all'anno.
3. Se lo studente è coniugato ovvero in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza, si fa riferimento al nuovo nucleo familiare, solo se possiede i requisiti di residenza (lett. a) e laddove la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito (lett. b) sia raggiunta, tenendo conto anche o solo dei redditi del coniuge o del convivente di fatto dello studente universitario. In tal caso, per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono essere considerati i redditi del coniuge o del convivente di fatto dei due anni precedenti, anche se nei due anni precedenti lo studente non era ancora sposato o convivente di fatto.

4. I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro, di norma fanno parte dello stesso nucleo familiare, con alcune eccezioni:

4.1) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473 bis 22 del codice di procedura civile; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio); e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; f) quando uno dei coniugi è inserito nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

4.2) Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, è "attratto" nel nucleo familiare del figlio come componente aggregata, ai soli fini dell'accesso a tali prestazioni, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Nei casi di cui al punto 4.2) lettere a) e b) l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. A tal fine è necessario associare alla DSU per prestazioni universitarie la DSU del genitore non convivente ovvero al Foglio componente della DSU per prestazioni universitarie il quadro FC9 (modulo FC.4).

5. Solo per lo studente iscritto a corsi di dottorato di ricerca, il nucleo familiare è formato esclusivamente dal richiedente i benefici, dal coniuge, dai figli minori di anni 18 e dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso l'ISEE è calcolato sul cosiddetto nucleo familiare ristretto ed è riportato nella DSU (Modulo MB. 1 rid - Quadro A- Nucleo familiare ristretto) e nell'apposita sezione dell'Attestazione ISEE. E' comunque fatta salva la possibilità per il richiedente i benefici iscritto a corsi di dottorato, di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso si fa riferimento all'ISEE ORDINARIO dell'Attestazione.

3.2. Il reddito e il calcolo dell'ISR (Indicatore della Situazione Reddituale)

(rif. art. 4 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

- a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
- b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero e tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
- d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
- f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche e non soggetti all'IRPEF (ad esempio l'assegno unico e universale) **ad eccezione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità** (ad esempio le indennità di accompagnamento, le pensioni di inabilità, le indennità di frequenza, le indennità relative alla cecità e sordità ecc.) laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
- g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a). A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;

i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo familiare, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

All'ammontare del reddito di ciascun componente il nucleo familiare deve essere sottratto, fino a concorrenza:

a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;

b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;

c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;

f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

Dalla somma dei redditi di tutti i componenti, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si sottrae il valore del **canone annuo previsto nel contratto di locazione**, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà.

Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse le carte di debito, percepiti da amministrazioni pubbliche per ragioni diverse dalla condizione di disabilità ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

È importante sapere che occorre dichiarare tra i redditi esenti da imposta (quadro FC4 del modello FC1 della DSU) anche la borsa di studio e i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2022. Nel caso della borsa di studio di ER.GO, occorre fare riferimento alla CU 2023 scaricabile dal DOSSIER UTENTE.

Per le borse di studio non erogate da ER.GO e per i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite occorre richiedere apposita certificazione all'ente per il diritto allo studio e/o all'Università di riferimento.

ER.GO provvederà poi a sottrarre dal valore dell'ISEE l'importo della borsa di studio e/o dei compensi percepiti dallo studente per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2022 e dichiarati tra i redditi esenti da imposta, rapportandoli al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Es: studente con borsa di studio di euro 2.800,00 percepita nel 2022 e ISEE 2024 da Attestazione INPS di euro 20.000,00 con parametro della scala di equivalenza 2,04, ottiene un ISEE ricalcolato di euro 18.627,45 valido per l'accesso alla borsa di studio dell'a.a. 2024/2025:

$$[(20.000,00) - (2.800,00/2,04)] = 18.627,45$$

3.3. Il patrimonio e il calcolo dell'ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale)

(rif. art. 5 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e il valore del patrimonio mobiliare.

Il **patrimonio immobiliare** è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre del secondo anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva (quindi 31/12/2022 per le DSU 2024), indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva (quindi 31/12/2022 per le DSU 2024), per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

Il valore della casa di abitazione (definito ai fini IMU al 31 dicembre del secondo anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva (quindi 31/12/2022 per le DSU 2024), al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

Il garage pertinente all'immobile di residenza deve essere considerato nel patrimonio immobiliare e separato dall'abitazione principale. Pertanto, ai fini delle detrazioni applicabili sull'abitazione principale non si tiene conto delle pertinenze.

Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la c.d. "nuda proprietà".

Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2022 per le DSU 2024), indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2022 per le DSU 2024), per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

Il **patrimonio mobiliare** è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2022 per le DSU 2024), fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

- a) **depositi e conti correnti bancari e postali**, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2022 per le DSU 2024), ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nel secondo anno precedente (2022) si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato. Le carte prepagate con IBAN sono assimilate al conto corrente bancario o postale.
- b) **titoli di Stato ed equiparati**, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2022 per le DSU 2024);
- c) **azioni** o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2022 per le DSU 2024);
- d) **partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate** in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2022 per le DSU 2024), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) **partecipazioni azionarie in società non quotate** in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri

cespiti o beni patrimoniali;

f) **masse patrimoniali**, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2022 per le DSU 2024);

g) **altri strumenti e rapporti finanziari** per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2022 per le DSU 2024), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) **il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria**, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Dal valore del patrimonio mobiliare totale, si detrae, fino a concorrenza, una **franchigia** pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.

4. COME SI RICHIEDE IL CALCOLO DELL'ISEE

E' possibile presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), a scelta del dichiarante, nella modalità non precompilata oppure nella modalità precompilata.

4.1. La DSU NON precompilata: come funziona

Il dichiarante può rivolgersi alla sede INPS competente per territorio, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune e **deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario** (con compilazione del modulo MB.2, quadro C Prestazioni Universitarie – vedi fac simile in fondo alla Guida).

Al momento della richiesta viene rilasciata al dichiarante la RICEVUTA attestante la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con l'indicazione delle MODALITA' DI RITIRO dell'Attestazione ISEE (presso INPS, CAF o Comune oppure direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dal richiedente). Per il calcolo dell'ISEE è necessario che si completi l'acquisizione degli altri dati da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate.

Al fine di semplificare l'attività di compilazione della DSU in modalità non precompilata, per i dati oggetto di autodichiarazione è prevista la facoltà per il dichiarante di richiedere all'INPS di precaricare alcuni dati contenuti nell'ultima DSU presente nel sistema informativo dell'ISEE. In particolare possono essere precaricati i dati relativi a composizione del nucleo familiare, casa di abitazione, assegni periodici per coniuge e figli, autoveicoli e altri beni durevoli, disabilità e non autosufficienza.

Solo l'Attestazione ISEE, con riportato il **numero di protocollo della DSU attribuito da INPS** (es. INPS-ISEE-2024-XXXXXXXX-00) da riportare nella domanda benefici ER.GO, conterrà il calcolo dell'ISEE e sarà disponibile fino a 10 giorni dopo la richiesta.

ATTENZIONE: il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2024-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE, NON è il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2024-XXXXXXXX-00) che sarà disponibile fino a 10 giorni dopo la richiesta.

4.2 La DSU PRECOMPILATA: come funziona

Il richiedente può presentare la dichiarazione in via telematica direttamente nel Portale unico ISEE su www.inps.it, collegandosi con le proprie credenziali digitali (SPID o CIE di livello 2 o superiore, CNS).

Il percorso di acquisizione prevede, in fase iniziale, la verifica dei requisiti che permettono la compilazione della DSU MINI, ma il sistema assistito proporrà al cittadino anche una serie di domande chiave che, in base alle caratteristiche del suo nucleo ed alle prestazioni che intende richiedere, lo aiuteranno ad orientarsi nella scelta dei moduli ulteriori da compilare.

Tra le opzioni consentite, è possibile compilare i quadri Università.

In presenza di componenti del nucleo studenti universitari, occorre selezionare i soggetti che ricoprono il ruolo di studenti per i quali viene proposta in automatico la compilazione del quadro dell'università (MB.3 quadro C), in cui va selezionata la situazione corrispondente (ad

esempio, “i genitori dello studente universitario sono tutti presenti nel nucleo familiare di cui al quadro A, oppure nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l'altro risulta separato legalmente e non divorziato”).

La DSU PRECOMPILATA contiene dati AUTODICHIARATI dal cittadino e altri PRECOMPILATI forniti dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS.

Una volta effettuato l'accesso con le proprie credenziali digitali (SPID o CIE di livello 2 o superiore, CNS), il richiedente può scegliere tra queste modalità di autorizzazione alla precompilazione dei dati:

1) Autorizzazione tramite accesso diretto con identità digitale:

Ogni componente maggiorenne del nucleo accede al sistema ISEE con la propria identità digitale (SPID, CIE, CNS) e autorizza la precompilazione dei dati.

Una volta ricevute tutte le autorizzazioni INPS richiede i dati ad Agenzia delle Entrate e precompila la DSU. Il dichiarante accetta o modifica i dati precompilati, indica ulteriori dati e conferma. Se il dichiarante conferma i dati precompilati dalle banche dati di INPS e Agenzia delle Entrate è possibile evitare eventuali segnalazioni di omissioni o difformità.

Infine, INPS calcola gli indicatori e rilascia l'attestazione.

2) Autorizzazione tramite delega e riscontri:

Il dichiarante autodichiara di aver acquisito le delega degli altri componenti maggiorenni il nucleo familiare e indica, per ciascuno di essi, il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria, con la relativa data di scadenza. Il dichiarante fornisce inoltre gli elementi di riscontro necessari alla garanzia del diritto alla riservatezza dei dati personali dei singoli componenti, quale riscontro dell'avvenuta delega al dichiarante ad accedere ai dati che li riguardano. Gli **elementi di riscontro**, relativi al reddito e al patrimonio mobiliare entrambi riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio nel 2024 l'anno di riferimento è il 2022) sono sottoposti al controllo preliminare dell'Agenzia delle entrate. Solo se tale riscontro è positivo per tutti i componenti, l'Agenzia delle entrate trasmette all'INPS i dati precompilati.

3) Tramite i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) delegati con la stessa modalità di cui al punto 2).

Una volta effettuato l'accesso, il dichiarante compila la DSU inserendo solo alcune informazioni che vanno autodichiarate nei modelli MB quali la:

- composizione del nucleo familiare;
- casa di abitazione.

Nell'ottica di agevolare e semplificare l'attività di compilazione della DSU in modalità precompilata, per i dati oggetto di autodichiarazione è prevista la facoltà per il dichiarante di richiedere all'INPS di **precaricare** alcuni dati contenuti nell'ultima DSU presente nel Sistema informativo dell'ISEE. In particolare, possono essere precaricati i dati seguenti:

- composizione del nucleo familiare (Quadro A tabella e Quadro FC1);
- casa di abitazione (Quadro B prima sezione);
- assegni periodici per coniuge e figli (Quadro FC5);
- autoveicoli e altri beni durevoli (Quadro FC6);
- disabilità e non autosufficienza (Quadro FC7).

È onere del dichiarante modificare o integrare i suddetti dati precaricati nel caso in cui siano variati o risultino non corretti.

Nell'eventualità in cui non sia presente alcuna DSU nel Sistema informativo, i dati suddetti dovranno essere integralmente inseriti dal dichiarante.

Sono altresì autodichiarate, dopo la fase di precompilazione, nell'ambito dei relativi Quadri, alcune particolari fattispecie di dati reddituali e patrimoniali, di seguito indicate:

- **patrimonio mobiliare** (Quadro FC2): il patrimonio mobiliare detenuto all'estero e, riguardo a quello detenuto in Italia, quello di cui alle lettere e), g) e h) dell'articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (ad es. partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali);
- **patrimonio immobiliare** (Quadro FC3): il patrimonio immobiliare detenuto all'estero, i terreni agricoli o edificabili, per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo, nonché l'indicazione della casa di abitazione del nucleo;
- **redditi ordinariamente dichiarati ad Agenzia delle Entrate** (Quadro FC8 sez. II): il reddito complessivo limitatamente al caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed assenza di Certificazione Unica trasmessa dai sostituti di imposta ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali.

Oltre ai dati dei modelli MB il dichiarante, **nel caso di autorizzazione tramite delega**, deve fornire per ogni componente maggiorenne ulteriori informazioni che devono essere validate dall'Agenzia delle entrate e che di seguito vengono denominate **"elementi di riscontro"**. Tali informazioni sono indispensabili perché solo il riscontro positivo dell'Agenzia delle entrate sulle stesse consente al dichiarante di accedere alla precompilazione.

Nota bene: il dichiarante deve fornire per ogni componente maggiorenne del nucleo sia un elemento di riscontro del reddito sia un elemento di riscontro del patrimonio mobiliare, entrambi riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio nel 2024 l'anno di riferimento è il 2022) e costituiti dagli elementi di seguito indicati:

a) Elemento di riscontro relativo al reddito:

il dichiarante deve indicare:

- l'importo esposto al rigo "differenza" nella dichiarazione dei redditi risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche;
- oppure l'assenza di dichiarazione ove i suddetti modelli non siano stati presentati.

Si precisa che la dichiarazione dei redditi da cui ricavare tale "differenza" è quella dell'anno precedente la presentazione della DSU, relativa ai redditi del secondo anno precedente la suddetta presentazione (ad esempio nel 2024 la dichiarazione dei redditi, da cui ricavare tale importo, è quella del 2023 relativa ai redditi 2022). In presenza della sola CU per l'anno reddito di riferimento dovrà essere barrata la casella "assenza di dichiarazione".

b) Elemento di riscontro relativo al patrimonio mobiliare:

1) nel caso in cui, al 31 dicembre del secondo anno precedente, il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente per cui si fornisce l'elemento di riscontro

sia inferiore a 10.000 euro il dichiarante deve indicare:

- l'esistenza di rapporti finanziari il cui valore complessivo sia inferiore alla suddetta soglia;

- ovvero l'assenza di rapporti;

2) nel caso in cui, al 31 dicembre del secondo anno precedente, il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente per cui si fornisce l'elemento di riscontro sia pari o superiore a 10.000 euro, a sua scelta il dichiarante deve indicare:

- il valore del saldo contabile al 31 dicembre dell'annualità rilevante ai fini dell'ISEE di uno dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al Quadro FC2, sez. I della DSU;

- oppure il valore alla stessa data di una delle "altre forme di patrimonio mobiliare" di cui al Quadro FC2, sez. II.

In entrambi i casi il valore deve essere indicato in maniera puntuale, con arrotondamento alle unità di euro.

Nell'ipotesi in cui siano presenti nel patrimonio mobiliare del componente per cui si fornisce l'elemento di riscontro un conto cointestato con il dichiarante e un conto non cointestato dovrà essere necessariamente indicato il valore del conto non cointestato. In caso di più conti non cointestati dovrà essere indicato, se disponibile, quello avente valore positivo.

Nel caso in cui l'accesso alla DSU precompilata avvenga per il tramite di un CAF delegato, gli elementi di riscontro di cui alle lettere a) e b) suddette devono essere forniti anche con riferimento al dichiarante.

La **precompilazione** utilizza le informazioni disponibili negli archivi dell'INPS, nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto, nonché le informazioni sui saldi e le giacenze medie dei rapporti finanziari dei componenti il nucleo familiare comunicate dagli intermediari finanziari. La precompilazione riguarda quindi essenzialmente componenti reddituali e patrimoniali quali:

- il reddito complessivo IRPEF e altri redditi, che vengono alimentati direttamente dall'Anagrafe Tributaria, attingendo alla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente o dalle Certificazioni Uniche (CU), trasmesse dai sostituti d'imposta ed alcune tipologie di spese ordinariamente dichiarati all'Agenzia delle entrate (inseriti nella sez. II e III del Quadro FC8);

- i trattamenti erogati dall'INPS (inseriti nella sez. III del Quadro FC8);

- il patrimonio mobiliare detenuto in Italia (inserito nel Quadro FC2) con esclusione delle lettere e), g) e h) dell'articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (ad es. partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali);

- il patrimonio immobiliare detenuto in Italia limitatamente ai fabbricati (inseriti nel Quadro FC3);

- il canone di locazione della casa di abitazione (inserito nella seconda sezione del Quadro B).

Una volta presentata la DSU, il dichiarante ottiene una ricevuta di presentazione della DSU protocollata da parte dell'ente acquirente ma non l'ISEE calcolato. Per il completamento della DSU ed il conseguente calcolo dell'ISEE è necessario che si completino le attività di seguito riportate.

In base all'esito dei riscontri sui dati di cui alle **lettere a) e b)** l'INPS consente o nega l'accesso alla DSU precompilata secondo i seguenti criteri:

1) nell'ipotesi in cui vi sia corrispondenza per tutti i componenti tra quanto indicato dal

dichiarante e quanto riscontrato dall'Agenzia delle Entrate (**riscontro positivo**) sui dati di cui alle lettere a) e b) **sono precompilate sia le informazioni reddituali che quelle patrimoniali**;

2) nell'ipotesi in cui non vi sia corrispondenza per almeno un componente tra quanto indicato dal dichiarante e quanto riscontrato dall'Agenzia delle Entrate (**riscontro negativo**) sui dati di cui alle lettere a) o b) **non è possibile accedere alla DSU precompilata e il dichiarante può comunque presentare la DSU in modalità non precompilata**. Il dichiarante tuttavia **può richiedere nuovamente l'accesso alla precompilazione di quella DSU che era rimasta in stato "protocollata" inserendo al massimo per altre due volte gli elementi di riscontro**.

In generale, le informazioni precompilate nella DSU possono essere accettate o modificate, ad eccezione, in quanto non modificabili dall'utente, delle seguenti voci (inserite nelle sezioni II e III del Quadro FC8):

- i trattamenti erogati dall'INPS;
- le componenti reddituali già dichiarate ai fini fiscali (Modello 730, Modello Redditi), per le quali viene assunto il valore a tal fine dichiarato.

Pertanto, nell'ipotesi in cui i dati precompilati risultino non corretti o incompleti, il dichiarante è tenuto a modificarli o a integrarli (ad esempio per aggiungere un rapporto finanziario ovvero un fabbricato non presente).

Nel caso in cui, invece, il dichiarante rilevi delle inesattezze sui dati precompilati non modificabili (trattamenti erogati dall'INPS, redditi derivanti dal modello 730 ovvero dal modello Redditi) può compilare il Modulo integrativo (Modulo FC.3) per chiederne la rettifica, autodichiarando le componenti per cui ha rilevato tali inesattezze.

Se a seguito di tale nuovo inserimento il riscontro di entrambi i dati per ciascun componente risulta positivo è possibile accedere alla DSU precompilata. Viceversa, se anche il secondo tentativo non va a buon fine quella DSU, sebbene protocollata, non può più essere precompilata e non è idonea al rilascio di alcun indicatore ISEE.

Sia nel caso di autorizzazione tramite identità digitale che tramite delega da parte di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, **i dati precompilati devono poi essere accettati o modificati dal dichiarante entro tre mesi dalla loro ricezione. Solo dopo questa fase l'INPS calcola gli indicatori e rilascia l'Attestazione ISEE con il relativo numero di protocollo (quello da inserire nella domanda benefici ER.GO)**.

Se invece, scade tale termine senza che sia avvenuta la loro accettazione o modifica, tali dati sono cancellati dall'INPS e non è possibile completare il rilascio dell'ISEE precompilato senza effettuare nuovamente l'acquisizione della DSU.

5. L'ISEE CORRENTE

Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi e ai patrimoni del secondo anno solare precedente la DSU. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito o del patrimonio ovvero a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro l'interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario), tali redditi e patrimoni non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Nelle ipotesi di una variazione della situazione lavorativa o di una interruzione dei trattamenti di uno dei

componenti ovvero di una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente viene data pertanto la possibilità di calcolare un **ISEE CORRENTE**. Tale indicatore si basa sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di componente per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa). Anche nell'ipotesi di una riduzione del patrimonio complessivo del nucleo familiare superiore al 20% rispetto alla situazione patrimoniale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente viene data la possibilità, a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, di calcolare un ISEE corrente sulla base dei patrimoni posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Prima di chiedere il calcolo dell'ISEE CORRENTE deve essere già stata sottoscritta l'Attestazione ISEE 2024 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Per poter richiedere l'ISEE CORRENTE è quindi necessario:

1. il possesso di un ISEE Università in corso di validità;

2. il verificarsi di una o più delle situazioni di seguito indicate (a, b, c, d).

La variazione d può essere alternativa alle variazioni a, b e c oppure può essere cumulata con queste.

Le variazioni a,b e c devono essersi verificate posteriormente al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con ISEE corrente (ad esempio per le DSU presentate nel 2024 la variazione deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2022).

Le variazioni prese in considerazione ai fini della richiesta dell'ISEE corrente sono le seguenti:

a) Lavoro a tempo indeterminato e/o trattamenti esenti:

- lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
- componente per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;
- componente per il quale è iniziata, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, la fruizione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;

b) Lavoro a tempo determinato o autonomo:

- lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili, che risulti non occupato alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possa dimostrare di essere stato occupato nelle forme di cui al presente punto per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro);
- componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE

corrente, come lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili;

- lavoratore autonomo, non occupato alla data di presentazione della DSU che abbia cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi;

- componente che abbia iniziato una propria attività, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore autonomo;

c) Rilevanti variazioni del reddito complessivo: variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente;

d) Rilevanti variazioni del patrimonio complessivo (tale variazione può essere fatta valere a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno): variazione della situazione patrimoniale complessiva del nucleo familiare superiore del 20% tra quanto posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente e quanto individuato nell'ISEE calcolato ordinariamente (2 anni prima).

Quindi

- **dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno resta ferma la possibilità di aggiornare ai fini dell'ISEE corrente unicamente i redditi e non anche i patrimoni;**
- **dal 1° aprile di ciascun anno sarà invece possibile aggiornare solo i patrimoni, solo i redditi o contestualmente i patrimoni e i redditi.**

Nel caso in cui siano aggiornati solo i redditi l'ISEE corrente **ha validità di sei mesi** dal momento della presentazione della DSU (Modulo MS), a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Nel caso in cui in cui siano aggiornati solo i patrimoni ovvero i patrimoni e i redditi l'ISEE corrente **ha validità fino al 31 dicembre** dell'anno di presentazione della DSU (Modulo MS). Se durante il periodo di validità dell'ISEE corrente, nel quale sia stata aggiornata anche o solo la componente reddituale, intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, l'ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Nota bene: la variazione di cui alle lettere a), b) c) e d) deve riguardare i componenti inclusi nel Quadro A della DSU già presentata ed anche il genitore non coniugato e non convivente attratto nel nucleo del figlio minorenni o studente universitario (in quanto tale genitore si considera facente parte del nucleo familiare del beneficiario della prestazione ai soli fini dell'accesso alle prestazioni per figli minorenni o prestazioni per il diritto allo studio universitario

6. OMISSIONI O DIFFORMITÀ (ANNOTAZIONI)

Sia in caso di DSU non precompilata che in caso di DSU precompilata, l'Attestazione ISEE dell'INPS riporta analiticamente anche le eventuali **omissioni o difformità (ANNOTAZIONI)**, relative ai dati autodichiarati dal richiedente e all'esistenza non dichiarata di rapporti finanziari, rilevate dall'Agenzia dell'Entrate e dalla stessa INPS sulla base di appositi controlli. Alla luce delle omissioni o difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata, recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto dell'ente erogatore di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Se l'Attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici per il diritto allo studio universitario contiene **ANNOTAZIONI**, è necessario rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difformità. Al fine della richiesta della nuova Attestazione ISEE o della produzione di documenti utili alla verifica delle condizioni economiche autocertificate, nell'Appendice sono stati riportati i codici relativi alle tipologie di rapporti finanziari eventualmente annotati/omessi nella DSU.

Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonché relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito in base ai controlli automatici dell'Agenzia delle Entrate, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS. Il dichiarante può altresì compilare il MODULO INTEGRATIVO, autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze.

Il dichiarante che, trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non abbia ricevuto da parte di INPS l'Attestazione ISEE, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del MODULO INTEGRATIVO. In tal caso è rilasciata al dichiarante un'attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento dell'invio dell'Attestazione ISEE definitiva da parte di INPS.

7. CONTROLLI

ER.GO effettuerà un controllo approfondito sulle componenti autodichiarate della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e sulle Attestazioni ISEE recanti difformità e/o omissioni rilevate direttamente dall'Agenzia delle Entrate e/o da INPS, anche richiedendo ai diretti interessati idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU. Anche in esito a tali controlli ER.GO invierà all'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, dell'attività di

controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale da parte della Guardia di Finanza.

8. APPENDICE

Riferimenti normativi

Le informazioni riportate nella Guida sono riferite alla normativa attualmente vigente in materia di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e Attestazione ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, Legge 26 maggio 2016 - art. 2 sexies - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, D.M. 146 dell'1 giugno 2016 e D.M. 138 del 13 aprile 2017, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128; D.M. 9 agosto 2019 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 4 ottobre 2019) attuativo dell'articolo 10 del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 su Attestazione ISEE precompilata; Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 luglio 2021 (pubblicato nella G. U. n. 203 del 25 agosto 2021 (modalità estensive ISEE corrente), Decreto Direttoriale n. 407 del 13 dicembre 2023 (approvazione del modello tipo della DSU e delle relative istruzioni per la compilazione).

DOCUMENTI UTILI DA PORTARE IN FASE DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU)

PER I DATI ANAGRAFICI E LA COMPOSIZIONE FAMILIARE

1. CODICE FISCALE di tutti i componenti il nucleo familiare (tesserino sanitario);
2. DOCUMENTO D'IDENTITÀ dei componenti maggiorenni il nucleo familiare e di eventuale rappresentante legale/tutore;
3. PERMESSO DI SOGGIORNO in corso di validità (per i cittadini stranieri);
Se nel nucleo familiare sono presenti componenti separati o divorziati:
4. SENTENZA DI SEPARAZIONE/DIVORZIO e CODICE FISCALE DELL' EX CONIUGE

Per la condizione di disabilità o invalidità

Certificazione della condizione di disabilità o di invalidità (denominazione ente certificatore, numero del documento e data di rilascio)

NEL CASO DI STUDENTE CON REQUISITI DI AUTONOMIA C.D. STUDENTE INDIPENDENTE

Perché lo studente universitario, residente fuori dal nucleo dei genitori, consenta la valutazione dell'autonomia, è opportuno che, all'atto della sottoscrizione, presenti **documenti da cui si evincano:**

- **la data di uscita dal nucleo;**
- **il reddito complessivo dei due anni precedenti**

PER I DATI IMMOBILIARI

Per la Casa in affitto

CONTRATTO DI LOCAZIONE con tutti i relativi dati di registrazione

Immobili (fabbricati e terreni di proprietà posseduti in Italia e/o all'estero al 31/12/2022)

1. Documentazione (visura catastale, rogito, dichiarazione di successione) che attesti rendita catastale, reddito dominicale, valore delle aree edificabili e quota di possesso aggiornati al 31/12/2022;
2. Quota capitale residua al 31/12/2022 del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione degli immobili (certificazione bancaria e/o piano di ammortamento);
3. Documentazione attestante il valore ai fini IVIE degli immobili posseduti all'estero.

PER IL PATRIMONIO MOBILIARE POSSEDUTO IN ITALIA E/O ALL'ESTERO NELL'ANNO 2022

1. **Identificativo rapporto** (IBAN o numero del rapporto finanziario)
2. **Codice fiscale** dell'operatore finanziario (banca, posta, ecc.)
3. **Data di inizio e/o fine** del rapporto finanziario se è avvenuta nel corso dell'anno 2022;
4. **Libretti, C/C bancari, postali e carte ricaricabili**: Saldo al 31/12/2022; valore della giacenza media annua (da richiedere in banca o in posta, anche per i conti o libretti chiusi nel 2021);
5. **Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi**: Valore nominale al 31/12/2022;
6. **Azioni o quote di investimento, partecipazioni azionarie in società italiane e/o estere**: valore al 31/12/2022;
7. **Altri strumenti e rapporti finanziari** (es. Libretti coop: SALDO AL 31/12/2022)
8. **Contratti di assicurazione vita**: somma dei premi versati alla data del 31/12/2022.

PER LE IMPRESE:

patrimonio netto al 31/12/2022 per le imprese in contabilità ordinaria; **valore delle rimanenze finali e del conto dei beni ammortizzabili** per le imprese in contabilità semplificata.

PER AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI

Targa o estremi di registrazione al PRA di autoveicoli, motoveicoli (di cilindrata pari o superiore ai 500 cc), navi e imbarcazioni di diporto.

DOCUMENTI UTILI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ISEE CORRENTE

Documento attestante la modifica dell'attività lavorativa o situazione reddituale (es.: lettera di risoluzione/sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, chiusura partita IVA ecc...)

Documenti relativi a redditi e trattamenti assistenziali percepiti nei 12 mesi precedenti la presentazione dell'ISEE (es.: buste paga, cedolini INPS per disoccupazione, assegni al nucleo, Bonus Bebè, reddito/pensione di cittadinanza, Social Card ecc...)

Per la perdita del patrimonio (mobiliare e immobiliare): documentazione del patrimonio riferita al 31 dicembre dell'anno precedente; per i conti correnti devono essere comunicati il saldo e la giacenza media.

Segue un estratto del modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica e di Attestazione ISEE (fonte: D.D. n. 407 del 13 dicembre 2023)

FAC SIMILE MODULO MB.1 (Quadro A- Nucleo familiare e Quadro B- Casa di abitazione)

FAC SIMILE MODULO MB.2 (Quadro C-Prestazioni Universitarie e Quadro D- Genitori non coniugati tra loro con diversa residenza. Prestazioni per i figli)

FAC SIMILE MODULO MB.1rid (Quadro A- Nucleo familiare ristretto) che può essere scelto dallo studente iscritto a corsi di dottorato di ricerca

FAC SIMILE MODULO FC.4 (Modulo aggiuntivo) Quadro FC9 Calcolo componente aggiuntiva

FAC SIMILE RICEVUTA INPS (con esempio di numero protocollo INPS)

FAC SIMILE ATTESTAZIONE CON ISEE ORDINARIO VALIDO ANCHE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E CON EVENTUALI ANNOTAZIONI

FAC SIMILE ATTESTAZIONE CON ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO CON MODALITA' DI CALCOLO ISEE:

- dei genitori con aggregato lo studente non convivente;
- di un genitore con aggregati l'altro genitore e lo studente non conviventi;
- di un genitore con aggregato lo studente non convivente e inclusa la componente aggiuntiva del genitore non convivente

FAC SIMILE ATTESTAZIONE CON ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO di nucleo ristretto che può essere scelto dallo studente iscritto a corsi di dottorato di ricerca

CODICI E TIPI DI RAPPORTI FINANZIARI DA DICHIARARE NELLA DSU

Io sottoscritto _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dichiaro quanto segue:

QUADRO A NUCLEO FAMILIARE Il nucleo familiare è quello alla data di presentazione della DSU Indicare il dichiarante nel primo rigo della tabella. Per ogni componente, va compilato il foglio componente (modulo FC). Solo per i componenti minorenni, indicare l'eventuale assenza di redditi, trattamenti e patrimoni barrando la casella. In tal caso, per i minorenni il modulo FC non va compilato, se non per la sezione relativa alla disabilità – Quadro FC7 – laddove ricorra (oltre alla sezione anagrafica – Quadro FC1).	COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cognome</th> <th>Nome</th> <th>Codice fiscale</th> <th>Data di nascita</th> <th>Comune o Stato estero di nascita</th> <th>Sesso</th> <th>Assenza di redditi – trattamenti/ patrimoni del minore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>M F</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>M F</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>M F</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>M F</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>M F</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cognome	Nome	Codice fiscale	Data di nascita	Comune o Stato estero di nascita	Sesso	Assenza di redditi – trattamenti/ patrimoni del minore						M F							M F							M F							M F							M F		NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORENNI BARRARE LA CASELLA: NEL NUCLEO FAMILIARE, IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI, ENTRAMBI I GENITORI, O L'UNICO GENITORE PRESENTE, HANNO SVOLTO ATTIVITÀ DI LAVORO O DI IMPRESA PER ALMENO SEI MESI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO DEI REDDITI DICHIARATI (ES. NEL 2024 L'ANNO DI RIFERIMENTO È IL 2022) IL NUCLEO È COMPOSTO ESCLUSIVAMENTE DA GENITORE SOLO CON I SUOI FIGLI MINORENNI (NEL CASO DI GENITORI NON CONVIVENTI E NON CONIUGATI TRA LORO, VEDI ISTRUZIONI)					
Cognome	Nome	Codice fiscale	Data di nascita	Comune o Stato estero di nascita	Sesso	Assenza di redditi – trattamenti/ patrimoni del minore																																											
					M F																																												
					M F																																												
					M F																																												
					M F																																												
					M F																																												
QUADRO B CASA DI ABITAZIONE La casa di abitazione è quella alla data di presentazione della DSU	NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI Indicare il numero di figli (anche maggiorenni) degli stessi genitori, ovvero di uno stesso componente o del suo coniuge N. FIGLI ____ DI CUI CONVIVENTI ____																																																
	CASA DI ABITAZIONE VIA _____ N. ____ CAP _____ COMUNE _____ PR. _____ DI PROPRIETÀ (O ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO COME L'USUFRUTTO, ETC.) IN LOCAZIONE ALTRO (ES. COMODATO GRATUITO)																																																
	CONTRATTO DI LOCAZIONE Codice fiscale dell'intestatario o degli intestatari del contratto 1 _____ 2 _____ Estremi di registrazione del contratto di locazione: DATA _____ SERIE _____ NUMERO _____ / _____ COD. UFFICIO _____ Canone annuale della locazione, previsto dal contratto: € _____,00																																																
	CONIUGI CON DIVERSA RESIDENZA I coniugi, per tutto il periodo di validità della dichiarazione, scelgono come residenza familiare di riferimento quella: In caso di mancato accordo, vedi istruzioni.																																																
					BARRARE LA CASELLA <input type="checkbox"/> DEL DICHIARANTE <input type="checkbox"/> DEL CONIUGE																																												

**QUADRO C
PRESTAZIONI
UNIVERSITARIE**

Codice fiscale dello studente universitario

PRESENZA DEI GENITORI NEL NUCLEO FAMILIARE

BARRARE LA CASELLA

- I GENITORI DELLO STUDENTE UNIVERSITARIO SONO TUTTI PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI AL QUADRO A oppure NEL NUCLEO È PRESENTE UN SOLO GENITORE, MENTRE L'ALTRO RISULTA SEPARATO LEGALMENTE E NON CONVIVENTE (in tal caso non occorre presentare altra documentazione);
- NEL NUCLEO È PRESENTE UN SOLO GENITORE, MENTRE L'ALTRO RISULTA NON CONIUGATO E NON CONVIVENTE (in tal caso occorre compilare anche il Quadro D);
- I GENITORI, CONIUGATI TRA LORO O CONVIVENTI, NON SONO PRESENTI NEL NUCLEO DI CUI AL QUADRO A (in tal caso, compilare la sezione seguente al fine di verificare l'autonomia dello studente);
- I GENITORI, NON CONIUGATI TRA LORO E NON CONVIVENTI, NON SONO PRESENTI NEL NUCLEO DI CUI AL QUADRO A (in tal caso, compilare la sezione seguente al fine di verificare l'autonomia dello studente).

AUTONOMIA DELLO STUDENTE AI FINI DELLE PRESTAZIONI UNIVERSITARIE

Nel caso i genitori non siano presenti nel nucleo familiare dello studente, ai fini delle prestazioni universitarie si può far riferimento al solo nucleo dello studente (Quadro A) esclusivamente quando si verificano entrambe le situazioni di seguito descritte (barrare se è il caso):

- LO STUDENTE È RESIDENTE FUORI DALL'UNITÀ ABITATIVA DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE DA ALMENO DUE ANNI RISPETTO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DSU, IN ALLOGGIO NON DI PROPRIETÀ DI UN MEMBRO DELLA FAMIGLIA MEDESIMA;
- LO STUDENTE PRESENTA UNA ADEGUATA CAPACITÀ DI REDDITO (FARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELL'UNIVERSITÀ; LA CAPACITÀ DI REDDITO È INFATTI DEFINITA CON D.M. N. 1320/21, COME EVENTUALMENTE MODIFICATO DAL D.M. PREVISTO DALL'ARTICOLO 7, COMMA 7 DEL DLGS N. 687/2012).

Se sono state barrate entrambe le caselle, non occorre presentare altra documentazione; se ne è stata barrata solo una o nessuna, occorre associare nel campo sottostante la presente DSU a quella dei genitori (se i genitori sono non coniugati tra loro e non conviventi, indicare un genitore individuato come quello di riferimento e compilare il Quadro D per l'altro; vedi istruzioni).

Codice fiscale di un genitore

Estremi della DSU del genitore

Prot. n. _____

Compilare un quadro per ogni eventuale studente universitario.

**QUADRO D
GENITORI NON
CONIUGATI TRA LORO
E CON DIVERSA
RESIDENZA.
PRESTAZIONI PER I
FIGLI.**

Cognome e nome del genitore non convivente

Codice fiscale

Codice fiscale dei figli del genitore non convivente indicati nel Quadro A

1

2

3

BARRARE LA CASELLA:

- IL GENITORE NON CONVIVENTE È IN UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall'autorità giudiziaria; il genitore è escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) la estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.

Se è stata barrata la casella non è necessaria la compilazione di altri moduli. Altrimenti procedere nella compilazione di questo Quadro.

BARRARE LA CASELLA

- IL GENITORE NON CONVIVENTE È CONIUGATO CON PERSONA DIVERSA DALL'ALTRO GENITORE e/o RISULTA AVERE FIGLI CON PERSONA DIVERSA DALL'ALTRO GENITORE. In tal caso deve essere calcolata una "componente aggiuntiva" dell'ISEE relativa al genitore non convivente. A tal fine è necessario associare la presente DSU alla DSU del genitore non convivente ovvero al Foglio componente, inclusivo del quadro FC9 (modulo FC.4).
Estremi DSU (o FC) prot. N. _____

- IL GENITORE NON CONVIVENTE NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE SITUAZIONI PRECEDENTI. In tal caso va compilato un Foglio componente (FC) relativo al genitore non convivente, da allegare alla presente DSU, ovvero indicare gli estremi della DSU del genitore non convivente da cui estrarre le relative informazioni.
Estremi DSU prot. N. _____

Indicare le generalità del genitore non convivente e dei suoi figli (se si tratta di studenti universitari, vanno indicati al Quadro C e non occorre ripetere l'indicazione nel presente Quadro). I rapporti tra i genitori sono quelli alla data di presentazione della DSU

Compilare le sezioni successive del presente Quadro se si richiedono prestazioni rivolte ai figli del genitore non convivente (es. asilo nido, mensa scolastica, prestazioni per il diritto allo studio universitario)

Compilare un quadro per ogni eventuale genitore non convivente.

Io sottoscritto _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dichiaro quanto segue:

QUADRO A NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO Il nucleo familiare ristretto è composto esclusivamente dal beneficiario della prestazione, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni (i quali ultimi vanno inclusi solo se a carico ai fini IRPEF e se non coniugati e senza figli). Il nucleo è quello alla data di presentazione della DSU Per ogni componente, va compilato il foglio componente (modulo FC). Solo per i componenti minorenni, indicare l'eventuale assenza di redditi, trattamenti e patrimoni barrando la casella. In tal caso, per i minorenni il modulo FC non va compilato, se non per la sezione relativa alla disabilità – Quadro FC7 – laddove ricorra (oltre alla sezione anagrafica – Quadro FC1). Nella colonna "Relazione con il beneficiario" indicare: B = BENEFICIARIO C = CONIUGE F = FIGLIO MINORRENNE MA = MINORE IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO FC = FIGLIO MAGGIORENNE CONVIVENTE FNC = FIGLIO MAGGIORENNE NON CONVIVENTE	Nel caso di richiesta di prestazioni socio-sanitarie da parte di persone maggiorenni con disabilità e/o non autosufficienti può essere compilato il presente modello qualora si preferisca fare riferimento ad un nucleo familiare composto esclusivamente dal beneficiario, dal coniuge e dai figli, escludendo eventuali altri componenti presenti nel nucleo (ad es.: nel caso di persona con disabilità maggiorenne non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto può essere composto dalla sola persona con disabilità). Il presente modello può essere altresì utilizzato per richiesta di benefici per i corsi di dottorato di ricerca.																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cognome</th> <th>Nome</th> <th>Codice fiscale</th> <th>Data di nascita</th> <th>Comune o Stato estero di nascita</th> <th>Sesso</th> <th>Assenza di redditi - trattamenti/ patrimoni del minore</th> <th>Relaz. con il benef.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F</td> <td></td> <td>B</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Cognome	Nome	Codice fiscale	Data di nascita	Comune o Stato estero di nascita	Sesso	Assenza di redditi - trattamenti/ patrimoni del minore	Relaz. con il benef.						<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		B						<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/>
Cognome	Nome	Codice fiscale	Data di nascita	Comune o Stato estero di nascita	Sesso	Assenza di redditi - trattamenti/ patrimoni del minore	Relaz. con il benef.																																									
					<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		B																																									
					<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/>																																										
					<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/>																																										
					<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/>																																										
					<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/>																																										
	NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORENNI BARRARE LA CASELLA: NEL NUCLEO FAMILIARE, IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI, ENTRAMBI I GENITORI, O L'UNICO GENITORE PRESENTE, HANNO SVOLTO ATTIVITÀ DI LAVORO O DI IMPRESA PER ALMENO SEI MESI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO DEI REDDITI DICHIARATI (ES. NEL 2024 L'ANNO DI RIFERIMENTO È IL 2022) IL NUCLEO È COMPOSTO ESCLUSIVAMENTE DA GENITORE SOLO CON I SUOI FIGLI MINORENNI (NEL CASO DI GENITORI NON CONVIVENTI E NON CONIUGATI TRA LORO, VEDI ISTRUZIONI)																																															
	NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI Indicare il numero di figli (anche maggiorenni) degli stessi genitori, ovvero di uno stesso componente o del suo coniuge N. FIGLI ____ DI CUI CONVIVENTI ____																																															
QUADRO B CASA DI ABITAZIONE La casa di abitazione è quella alla data di presentazione della DSU	VIA _____ N. _____ CAP _____ COMUNE _____ PR. _____ Poiché il nucleo familiare ristretto non include tutti i componenti la famiglia anagrafica, può darsi il caso in cui il proprietario o il locatario sia membro della famiglia anagrafica, ma non del nucleo ristretto. Nell'elenco sottostante barrare la casella "di proprietà" ovvero "in locazione" solo se il proprietario o il locatario sono inclusi nel nucleo ristretto di cui al Quadro A. <input type="checkbox"/> DI PROPRIETÀ (O ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO COME L'USUFRUTTO, ETC.) <input type="checkbox"/> IN LOCAZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO (ES. COMODATO GRATUITO)																																															
	CONTRATTO DI LOCAZIONE Codice fiscale dell'intestatario o degli intestatari del contratto 1 _____ 2 _____ Estremi di registrazione del contratto di locazione: DATA _____ SERIE _____ NUMERO _____ / ____ COD. UFFICIO _____ Canone annuale della locazione, previsto dal contratto: € _____																																															
	CONIUGI CON DIVERSA RESIDENZA I coniugi, per tutto il periodo di validità della dichiarazione, scelgono come residenza familiare di riferimento quella: <input type="checkbox"/> DEL DICHIARANTE <input type="checkbox"/> DEL CONIUGE In caso di mancato accordo, vedi istruzioni.																																															

Modulo FC.4 (Modulo aggiuntivo)

ATTENZIONE: L'ISEE in certi casi va integrato con una "componente aggiuntiva". Ad esempio, in caso di ricovero presso residenze socio-sanitarie, la componente aggiuntiva viene richiesta al figlio non convivente del ricoverato, mentre quando si richiede una prestazione per un figlio che vive con un solo genitore, la componente aggiuntiva viene richiesta all'altro genitore non coniugato e non convivente con il primo. Se la persona a cui è richiesta la componente aggiuntiva possiede una DSU in corso di validità, non è necessario compilare questo foglio (vedi istruzioni). La compilazione è a cura della persona a cui è richiesta la componente aggiuntiva, che sottoscriverà la dichiarazione nello spazio destinato alla sottoscrizione della DSU.

Io sottoscritto _____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dichiaro quanto segue:

<p>QUADRO FC9 CALCOLO COMPONENTE AGGIUNTIVA</p> <p>Sez. I – Beneficiario della prestazione per cui si calcola la componente aggiuntiva</p>	<p>BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE Indicare il beneficiario della prestazione per la quale è necessario il calcolo della "componente aggiuntiva. Ad esempio, in caso di prestazione per minorenni o studenti universitari, il genitore non convivente deve qui indicare il figlio (se i figli sono più di uno nel medesimo nucleo, è sufficiente indicarne uno); in caso di ricovero presso RSA o altra residenza socio-sanitaria, il figlio non convivente deve qui indicare il genitore ricoverato. Se è già stata presentata una DSU dal beneficiario o dal suo nucleo, indicarne gli estremi.</p> <p>Codice fiscale del beneficiario _____ Estremi della DSU presentata dal beneficiario o dal suo nucleo _____</p> <p>Prot. n. _____</p>
<p>Sez. II – Nucleo familiare di chi calcola la componente aggiuntiva</p> <p>Il nucleo familiare di cui si raccolgono le informazioni in questo quadro è quello della persona a cui è richiesto di calcolare la "componente aggiuntiva". Ad esempio, in caso di prestazione per minorenni o studenti universitari, il genitore non convivente deve qui indicare le informazioni sul proprio nucleo familiare e non sul figlio non convivente; allo stesso modo, in caso di ricovero presso RSA o altra residenza socio-sanitaria, il figlio non convivente deve qui indicare le informazioni sul proprio nucleo familiare e non quelle sul genitore ricoverato. Consultare le istruzioni per le regole di composizione del nucleo familiare. Il nucleo familiare è comunque quello alla data di presentazione della DSU</p>	<p>NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE _____</p> <p>NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORENNI</p> <p><small>BARRARE LA CASELLA:</small> NEL NUCLEO FAMILIARE, IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI, ENTRAMBI I GENITORI, O L'UNICO GENITORE PRESENTE, HANNO SVOLTO ATTIVITÀ DI LAVORO O DI IMPRESA PER ALMENO SEI MESI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO DEI REDDITI DICHIARATI (ES. NEL 2024 L'ANNO DI RIFERIMENTO È IL 2022)</p> <p>IL NUCLEO FAMILIARE È COMPOSTO ESCLUSIVAMENTE DA GENITORE SOLO CON I SUOI FIGLI MINORENNI (NEL CASO DI GENITORI NON CONVIVENTI E NON CONIUGATI TRA LORO - VEDI ISTRUZIONI)</p> <p>NEL NUCLEO FAMILIARE È PRESENTE ALMENO UN MINORRENNE DI ETÀ INFERIORE A TRE ANNI COMPIUTI</p> <p>NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI</p> <p>Indicare il numero di figli (anche maggiorenni) degli stessi genitori, ovvero di uno stesso componente o del suo coniuge, appartenenti al nucleo familiare: N. FIGLI ____ DI CUI CONVIVENTI ____</p> <p>NUCLEI FAMILIARI CON PERSONE RICOVERATE O IN CONVIVENZA ANAGRAFICA</p> <p>APPARTENENZA AL NUCLEO DI UN COMPONENTE BENEFICIARIO DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO (ad es.: ricovero presso RSSA, RSA, residenze protette, ecc.). Se più di uno, indicare il numero ____</p> <p>APPARTENENZA AL NUCLEO DI UN COMPONENTE IN CONVIVENZA ANAGRAFICA (PERSONE COABITANTI PER MOTIVI RELIGIOSI, DI CURA, DI ASSISTENZA, MILITARI, DI PENA, E SIMILI) CHE NON FACCIA NUCLEO A SÉ. Se più di uno, indicare il numero ____</p> <p>NUCLEI FAMILIARI CON PERSONE CON DISABILITÀ E/O NON AUTOSUFFICIENTI</p> <p>Indicare il numero di componenti nella condizione seguente (vedi istruzioni):</p> <p><input type="checkbox"/> DISABILITÀ MEDIA, n.____ <input type="checkbox"/> DISABILITÀ GRAVE, n.____ <input type="checkbox"/> NON AUTOSUFFICIENZA, n.____</p>
<p>Sez. III – Casa di abitazione</p>	<p>CASA DI ABITAZIONE</p> <p>VIA _____ N. _____ CAP _____ COMUNE _____ PR. _____</p> <p>DI PROPRIETÀ IN LOCAZIONE ALTRO (ES. COMODATO GRATUITO)</p> <p>CONTRATTO DI LOCAZIONE</p> <p>Compilare solo se la casa di abitazione è in locazione e l'intestatario del contratto di locazione appartiene al nucleo familiare. Codice fiscale dell'intestatario o degli intestatari del contratto</p> <p>1 _____ 2 _____</p> <p>Estremi di registrazione del contratto di locazione: _____ Canone annuale della locazione, previsto dal contratto: _____ € _____</p> <p>DATA _____ SERIE _____ NUMERO _____ / _____ COD. UFF. _____</p>



SOTTOSCRIZIONE DELLA DSU

Io sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato i seguenti moduli e che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Moduli MB: MB.1, MB.2 (se più di uno, n.____) MB.3 **Moduli FC:** per n.____ componenti; per il calcolo della componente aggiuntiva

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che per il calcolo dell'ISEE è necessario acquisire direttamente informazioni su redditi e trattamenti in possesso degli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare.

Dichiaro di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000. Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Agenzia delle Entrate presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del DPCM 5 dicembre 2013, n.159; ove emergano divergenze i nominativi saranno comunicati alla Guardia di Finanza.

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati, sarà irrogata una sanzione da parte degli Enti erogatori da 500 a 5000 euro, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(luogo) (data) (firma del dichiarante)

DICHIARAZIONE RESA NELL'INTERESSE O IN NOME E PER CONTO DI ALTRI

La presente dichiarazione è resa nell'interesse del soggetto che si trova in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute, dal coniuge o, in sua assenza, dal figlio o, in mancanza di questo, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante (barrare la casella se ricorre il caso);

La presente dichiarazione è resa in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale (barrare la casella se ricorre il caso).

Se ricorre uno dei casi suddetti, ogni riferimento al "dichiarante" del presente modello base e nei fogli allegati, è da intendersi come riferimento al soggetto impedito o incapace nell'interesse o per conto del quale è redatta la dichiarazione.

INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE DICHIARA NELL'INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO O IN NOME E PER CONTO

DEL SOGGETTO INCAPACE

Cognome _____ Nome _____
Comune o Stato estero di nascita _____ prov. _____ Data di nascita _____
Comune di residenza _____ prov. _____ CAP _____
Indirizzo e n. civico _____ n.° telefono (facoltativo) _____ E-mail (facoltativo) _____

MODALITÀ RITIRO ATTESTAZIONE ISEE

L'attestazione riportante l'ISEE, ovvero la componente aggiuntiva, e le informazioni per il calcolo possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (indicare ove esistente): _____

L'attestazione riportante l'ISEE e le informazioni usate per il calcolo è inviata dall'INPS a tale indirizzo entro il decimo giorno lavorativo dopo la presentazione della DSU. Negli stessi termini temporali, il dichiarante o un componente il nucleo familiare possono comunque accedere all'area servizi del portale web dell'INPS, previa registrazione, e acquisire l'attestazione nella sezione dedicata all'ISEE ovvero richiedere l'attestazione presso le sedi territoriali dell'INPS.

Se il dichiarante preferisce ritirare l'attestazione presso il CAF o l'ente erogatore presso il quale ha presentato la DSU, deve barrare e sottoscrivere di seguito:

conferisco mandato al CAF o all'ente erogatore presso il quale ho sottoscritto la presente DSU a ricevere, ai soli fini del rilascio al sottoscritto, l'attestazione contenente l'ISEE e le informazioni usate per il calcolo e conseguentemente richiedo all'INPS di rendere disponibili le medesime informazioni e attestazione.

(luogo) (data) (firma del dichiarante)

RISERVATO ALL'UFFICIO

ATT. N° _____ Ente **INPS**

RICEVUTA ATTESTANTE LA PRESENTAZIONE DELLA DSU

Io sottoscritto _____ attesto che è stata presentata, ai sensi delle vigenti disposizioni, la dichiarazione del Sig./ra _____
Attesto, altresì, che la dichiarazione è costituita dai seguenti moduli: MB.1 (o, alternativamente, MB.1rid), n. _____ Moduli MB.2, MB.3 e n. _____ moduli FC; ovvero, per il calcolo della componente aggiuntiva, il modulo FC.1, FC.2, FC.3, e FC.4.

(luogo) (data) (timbro dell'ente e firma dell'addetto)
La presente DSU ha validità dal momento della presentazione al 31 dicembre successivo. Copia della DSU è disponibile per eventuali controlli, presso questo ufficio, e le informazioni in essa contenute sono trasmesse entro quattro giorni lavorativi al sistema informativo dell'ISEE presso l'INPS. Sulle copie delle informazioni contenute nella DSU e di altre informazioni rilevate presso l'INPS e l'Agenzia delle Entrate verrà rilasciata entro dieci giorni lavorativi un'attestazione contenente il calcolo dell'ISEE e le informazioni usate per ottenerlo. L'attestazione può essere utilizzata nel periodo di validità da ciascun componente il nucleo familiare.

**Qui è riportato il numero di protocollo INPS della DSU.
ES.: INPS-ISEE-2024-XXXXXXX-00**





ATTESTAZIONE ISEE

L'INPS attesta che, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica con numero di protocollo xxxx presentata da xxxx in data gg/mm/aa,

- il nucleo familiare del Dichiarante è così composto:

NUCLEO FAMILIARE DEL DICHIARANTE	Relazione con il dichiarante	Cognome	Nome	Codice fiscale

- è stato calcolato il seguente indicatore:

ISEE ORDINARIO	l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente:	Euro	xxxxx,xx
-----------------------	--	-------------	-----------------

Nota Bene: l'ISEE ordinario sopra riportato è valido per la generalità delle prestazioni, salvo quanto di seguito specificato.

Ove siano richieste **prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria** (di cui all'articolo 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n.159), **prestazioni agevolate rivolte a minorenni** (articolo 7), **prestazioni per il diritto allo studio universitario** (articolo 8), o **l'ISEE corrente** (articolo 9), l'attestazione potrà assumere specifiche connotazioni. Per tali prestazioni, con riferimento al nucleo familiare sopra indicato, **l'ISEE ordinario** potrà essere utilizzato nei seguenti casi:

- si applica / non si applica alle **PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI1** in favore di
- si applica / non si applica alle **PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO1** in favore di
- si applica / non si applica alle **PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI PER PERSONE MAGGIORENNI1** in favore di

L'ISEE ordinario si applica inoltre alle **prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria non residenziali per persone maggiorenni e ai corsi di dottorato**, qualora non si intenda avvalersi della facoltà di considerare un nucleo familiare ristretto (composto dal beneficiario, dall'eventuale coniuge e dagli eventuali figli) 2.

- relativamente all'indicatore calcolato si fornisce la modalità di calcolo:

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ xxxxx,xx
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ xxxxx,xx
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- xxxxx,xx
	Indicatore Situazione Reddituale (ISR)	Euro	xxxxx,xx
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ xxxxx,xx
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- xxxxx,xx
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ xxxxx,xx
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- xxxxx,xx
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	xxxxx,xx
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	xxxxx,xx
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		x,xx
	Eventuali maggiorazioni applicate		x,xx
	Valore della scala di equivalenza		x,xx

Il calcolo dell'ISEE è stato effettuato in base ai dati autodichiarati ed a quelli derivanti dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS contenuti nel/i Quadro/i FC8 sezioni II e III.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica xxxx è stata **presentata** in data gg/mm/aa.

La presente attestazione è stata **rilasciata** in data gg/mm/aa.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica è **valida** fino alla data gg/mm/aa.

Annotationi:

Controllo effettuato con Agenzia delle Entrate in data gg/mm/aa sui dati della DSU xxxx a seguito del quale sono state rilevate le seguenti omissioni / difformità:

Codice fiscale per cui sono state rilevate omissioni / difformità	Tipologia di omissione / difformità	Specifiche

Il Presidente

Timbro dell'ente e firma dell'addetto
che consegna l'attestazione

¹ Le prestazioni per le quali potrà essere utilizzato l'ISEE ordinario sono indicate sulla base delle informazioni fornite dal cittadino nella DSU; qualora, sulla base di tali informazioni, l'ISEE ordinario non sia applicabile per una o più categorie di prestazioni, verrà specificata la seguente ulteriore frase: "Consultare gli ISEE indicati nelle relative tabelle riportate nelle pagine successive".
² Qualora ci si sia avvalsi della facoltà di considerare anche il nucleo familiare ristretto, consultare gli ISEE indicati nella relativa tabella riportata nelle pagine successive. Qualora, invece, si sia optato solo per il nucleo familiare ristretto, sarà emessa apposita attestazione, articolata nelle medesime forme dell'attestazione dell'ISEE ordinario.



PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	STUDENTI UNIVERSITARI				
	Cognome	Nome	Codice fiscale	ISEE Euro	ISEE calcolato
					1) ISEE ordinario 2) ISEE con genitore non convivente aggregato al nucleo ³ 3) ISEE che include la componente aggiuntiva del genitore non convivente ⁴ 4) ISEE dei genitori con aggregato lo studente non convivente 5) ISEE di un genitore con aggregati l'altro genitore e lo studente non conviventi 6) ISEE di un genitore con aggregato lo studente non convivente e inclusa la componente aggiuntiva del genitore non convivente 14) ISEE non calcolabile
				Euro	x)
				Euro	x)

4 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE DEI GENITORI CON AGGREGATO LO STUDENTE NON CONVIVENTE Studente beneficiario: XXXX	NUCLEO FAMILIARE DEI GENITORI			
	Relazione con il dichiarante	Cognome	Nome	Codice fiscale
	Somma dei redditi dei componenti del nucleo dei genitori e dello studente non convivente			Euro + xxxxx,xx
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo dei genitori e dello studente non convivente			Euro + xxxxx,xx
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo dei genitori e dello studente non convivente			Euro - xxxxx,xx
	Indicatore Situazione Reddittuale (ISR)			Euro xxxxx,xx
	Patrimonio mobiliare del nucleo dei genitori e dello studente non convivente			Euro + xxxxx,xx
	Detrazione patrimonio mobiliare			Euro - xxxxx,xx
	Patrimonio immobiliare del nucleo dei genitori e dello studente non convivente			Euro + xxxxx,xx
	Detrazione patrimonio immobiliare			Euro - xxxxx,xx
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)			Euro xxxxx,xx
	Indicatore Situazione Economica (ISE)			Euro xxxxx,xx
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo dei genitori più lo studente non convivente			x,xx
	Eventuali maggiorazioni applicate			x,x
	Valore della scala di equivalenza			x,xx

³ Per tale ISEE viene utilizzato il quadro "2 - Modalità di calcolo ISEE con genitore non convivente aggregato al nucleo" già esposto, con la specifica "Studente beneficiario: XXXX"

⁴ Per tale ISEE viene utilizzato il quadro "3 - Modalità di calcolo ISEE che include la componente aggiuntiva del genitore non convivente" già esposto, con la specifica "Studente beneficiario: XXXX"



5 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE DI UN GENITORE CON AGGREGATI L'ALTRO GENITORE E LO STUDENTE NON CONVIVENTI Studente beneficiario: XXXX	NUCLEO FAMILIARE DEL GENITORE DI RIFERIMENTO			
	Relazione con il dichiarante	Cognome	Nome	Codice fiscale
	DATI GENITORE NON CONIUGATO E NON CONVIVENTE CON L'ALTRO GENITORE			
	Cognome	Nome	Codice fiscale	Protocollo DSU precedente / FC.1 e FC.4
	Somma dei redditi dei componenti del nucleo del genitore, dell'altro genitore e dello studente non conviventi			Euro + xxxxxx,xx
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo del genitore, dell'altro genitore e dello studente non conviventi			Euro + xxxxxx,xx
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo del genitore, dell'altro genitore e dello studente non conviventi			Euro - xxxxxx,xx
	Indicatore Situazione Reddittuale (ISR)			Euro xxxxxx,xx
	Patrimonio mobiliare del nucleo del genitore, dell'altro genitore e dello studente non conviventi			Euro + xxxxxx,xx
	Detrazione patrimonio mobiliare			Euro - xxxxxx,xx
	Patrimonio immobiliare del nucleo del genitore, dell'altro genitore e dello studente non conviventi			Euro + xxxxxx,xx
	Detrazione patrimonio immobiliare			Euro - xxxxxx,xx
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)			xxxxxx,xx
	Indicatore Situazione Economica (ISE)			xxxxxx,xx
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo del genitore più l'altro genitore e lo studente non convivente			x,xx
	Eventuali maggiorazioni applicate			x,xx
	Valore della scala di equivalenza			x,xx

6 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE DI UN GENITORE CON AGGREGATO LO STUDENTE NON CONVIVENTE E INCLUSA LA COMPONENTE AGGIUNTIVA DEL GENITORE NON CONVIVENTE Studente beneficiario: XXXX	NUCLEO FAMILIARE DEL GENITORE DI RIFERIMENTO			
	Relazione con il dichiarante	Cognome	Nome	Codice fiscale
	DATI GENITORE NON CONIUGATO E NON CONVIVENTE CON L'ALTRO GENITORE			
	Cognome	Nome	Codice fiscale	Protocollo DSU precedente / FC.1 e FC.4
	Somma dei redditi dei componenti del nucleo del genitore e dello studente non convivente			Euro + xxxxxx,xx
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo del genitore e dello studente non convivente			Euro + xxxxxx,xx
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo del genitore e dello studente non convivente			Euro - xxxxxx,xx
	Indicatore Situazione Reddittuale (ISR)			Euro xxxxxx,xx
	Patrimonio mobiliare del nucleo del genitore e dello studente non convivente			Euro + xxxxxx,xx
	Detrazione patrimonio mobiliare			Euro - xxxxxx,xx
	Patrimonio immobiliare del nucleo del genitore e dello studente non convivente			Euro + xxxxxx,xx
	Detrazione patrimonio immobiliare			Euro - xxxxxx,xx
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)			Euro xxxxxx,xx
	Indicatore Situazione Economica (ISE)			Euro xxxxxx,xx
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo del genitore più lo studente non convivente			x,xx
	Eventuali maggiorazioni applicate			x,xx
	Valore della scala di equivalenza			xxx
	Componente aggiuntiva genitore non convivente			

CODICI DEI RAPPORTI FINANZIARI DA DICHIARARE NELLA DSU

Codici relativi alla compilazione del Quadro FC.2, prima sezione: depositi e conti correnti bancari e postali

CODICE E TIPI DI RAPPORTI FINANZIARI	CHE COSA SONO
Codice 01: conti correnti	Sono comprese tutte le tipologie di conti correnti , compresi quelli in valuta, i conti di vincolati /liberi ed i conti di pagamento, nonché le carte prepagate con IBAN.
Codice 03: Conto deposito a risparmio libero/vincolato	Sono compresi in questa codifica tutte le forme di deposito libero/vincolato , compresi i libretti nominativi ed al portatore, sia bancari che postali .
Codice 09: Conto terzi individuale/globale	Trattasi di conti transitori bancari , generalmente aperti per accogliere partite delle quali siano ancora in corso le lavorazioni per l'imputazione ai conti di definitiva pertinenza. Questo rapporto è anche aperto per effettuare operazioni a quella parte della clientela che non intrattiene conto corrente e che svolge solo operazioni di carattere saltuario ed occasionale. E' utilizzato comunque anche per quella clientela che è titolare di rapporto di conto, specie per gli operatori commerciali che effettuano transazioni estere e movimenti di capitale. I conti terzi possono essere individuali, cioè intestati nominativamente al cliente, oppure globali quando in detto rapporto confluiscono importi per operazioni diverse relative a nominativi diversi (es. ricavi cedole, diritti di custodia, importi a disposizione, ecc.) oppure partite impersonali (es. recupero assegni smarriti o rubati, o erroneamente pagati).

Codici relativi alla compilazione del Quadro FC.2, seconda sezione: altre forme di patrimonio mobiliare

CODICE E TIPI DI RAPPORTI FINANZIARI	CHE COSA SONO
<p>Codice 02: Rapporto di conto deposito titoli e/o obbligazioni</p>	<p>Tale forma di deposito contiene i titoli acquistati o ricevuti dalla clientela ai fini della gestione e dell'amministrazione degli stessi. Sono tali i titoli di massa o in serie, nominativi o al portatore o all'ordine, titoli di Stato, obbligazioni, azioni. Sono altresì compresi in questa categoria i depositi a custodia per i fondi di qualsiasi tipologia: speculativi, di reddito, di accumulo, di investimento mobiliare. Il valore da riportare è quello dell'estratto conto periodico inviato alla clientela e che riporta il controvalore dei titoli depositati</p>
<p>Codice 05 e codice 06: Gestione collettiva del risparmio e gestione patrimoniale</p>	<p>Tali rapporti sono prevalentemente caratteristici delle società di gestione del risparmio (SGR) e degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). La gestione collettiva del risparmio rappresenta quella tipologia di servizi di gestione patrimoniale caratterizzati dalla confluenza del risparmio raccolto in un fondo di investimento, amministrato da una SGR, la quale prende decisioni di investimento e disinvestimento in modo unitario, così che anche i rendimenti scaturenti dalla gestione siano ripartiti in maniera uniforme tra tutti i partecipanti, proporzionalmente alle quote di partecipazione al fondo. La gestione patrimoniale comprende l'insieme dei servizi del risparmio finanziario effettuato dagli operatori finanziari per conto terzi. In ambedue i casi il dato da riportare è quello contabilmente registrato o rilevato dalle comunicazioni periodiche inviate dall'operatore finanziario alla clientela</p>
<p>Codice 07: Certificati di deposito e buoni fruttiferi</p>	<p>Titoli trasferibili a tasso fisso o variabile, rappresentativi di depositi a scadenza vincolata Tali certificati possono essere nominativi e al portatore: indicare il valore nominale dei titoli. In questa codifica vanno riportati anche i buoni di risparmio postali.</p>
<p>Codice 04: Rapporto fiduciario ex legge n. 1966 del 1939</p>	<p>Convenzionalmente tale rapporto, considerato tipico, serve ad indicare i rapporti fra fiduciante e fiduciaria. Tali rapporti sono quelli che il cliente, sottoscrive con una società fiduciaria alla quale intesta ed affida la gestione di un bene mobiliare o immobiliare alle condizioni e nei termini stabiliti contrattualmente nel rapporto fiduciario. Indicare i controvalori contabili a fine anno di ogni rapporto fiduciario così come comunicati nei resoconti periodici inviati alla clientela</p>
<p>Codice 23: Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione</p>	<p>Si intendono in questo caso i prodotti che riguardano le polizze di tipo finanziario-assicurativo di tipo unit-linked, index-linked e i contratti ed operazioni di capitalizzazione.</p>

Le carte prepagate non dotate di IBAN sono inserite con il codice 99.

Nel caso di operatori finanziari esteri non dotati di codice fiscale, ma di altro codice identificativo, deve essere inserito il carattere E come primo carattere del campo operatore finanziario, seguito da un massimo di 15 caratteri alfanumerici (in caso di indisponibilità del codice identificativo, per operatori ad esempio extra Unione Europea, può essere inserito il valore END, dove ND sta per non disponibile).